

Il «nuovo» Codice in Gazzetta

Dopo mesi di attesa è ora ufficiale l'intervento correttivo su una parte della riforma del Terzo settore PAOLO ALESSANDRO PESTICCIO È finalmente apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018, n. 210 il Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Mesi di attesa per quel che, di fatto, si è rilevato essere un intervento correttivo molto limitato. In verità, le numerose modifiche contenute nella bozza hanno subito la falchia del giudizio assai critico del Consiglio di Stato (cfr. Pareri n. 01432/2018 e 01897/2018 nella loro versione, rispettivamente, interlocutoria e finale). Senza soffermarsi sulle differenti questioni affrontate dai supremi Giudici amministrativi - per le quali si rimanda ad attenta lettura dei citati Pareri - si evidenzia come essi si siano particolarmente soffermati sulla rilevante questione relativa all'ambito di intervento consentito attraverso un decreto legislativo di mera 'integrazione e correzione' di un provvedimento già entrato in vigore, esprimendo forti dubbi circa l'appropriatezza dello strumento legislativo utilizzato (meramente 'integrativo e correttivo'), per realizzare, di fatto, interventi emendativi che sono, in concreto, del tutto innovativi. Innovazione, hanno evidenziato i Giudici, non consentita al Governo e che, pertanto, ha comportato un Parere negativo su diverse modifiche contenute nel correttivo. Il Decreto correttivo. Passando, dunque, all'analisi delle limitate novità apportate al Codice del Terzo settore, è possibile far scorrere il nuovo testo emendato, soffermando l'attenzione sulle poche residuali modifiche introdotte e tralasciando, o semplicemente richiamando, taluni inserimenti dovuti ad un semplice coordinamento o adeguamento logico-sistematico con le altre disposizioni del Codice. All'articolo 4, comma 1 del Codice si provvede semplicemente ad una integrazione formale per coordinare lo stesso articolo con quanto previsto nel successivo primo comma dell'articolo 5, precisando che gli ETS svolgono una o più



Immagine
non disponibile

attività di interesse generale 'in via esclusiva e principale'. Più di sostanza quanto previsto nell' articolo 5, comma 1 lett. e), ove è stata aggiunta la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo di cui alla legge n. 281/1991, da considerarsi d' interesse generale nell' ambito del settore della tutela ambientale, come già era avvenuto (seppur in via interpretativa e di prassi) nel contesto dei tassativi settori ONLUS. D' altronde, le associazioni animaliste sono, da sempre, soggetti attivi nel contesto del terzo settore e di esso sono specifica componente. Anche all' articolo 13 comma 1 è stata introdotta una semplice correzione formale sostituendo il riferimento al 'rendiconto finanziario' con la corretta dizione 'rendiconto gestionale' ed eliminando, anche nel seguente comma 2, il termine 'finanziario', mentre il successivo comma 6 vede una più completa ridefinizione delle modalità procedurali di intervento dell' organo di controllo. All' articolo 17 comma 5 è stata introdotta una specifica deroga, per categorie di soggetti indicate, rispetto all' incompatibilità lavorativa del volontario con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, mentre il successivo comma 6 introduce forme di flessibilità dell' orario lavorativo per i lavoratori subordinati che svolgono attività di volontariato. L' articolo 22 contiene la prima rilevante, sostanziale e sofferta modifica al Codice del Terzo Settore. Dopo le negative valutazioni del Consiglio di Stato in merito alla modifica di tale articolo, così come contenuta nella bozza di decreto inviata, il nuovo comma 1bis, introdotto definitivamente con il decreto correttivo, sposa la linea suggerita dallo stesso Consiglio di Stato: le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore, già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, che ottengono l' iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si vedranno sospendere l' efficacia dell' iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. citato, fintanto che sia mantenuta l' iscrizione nel Registro Unico Nazionale. Pertanto, nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perderanno la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione ma, semplicemente, non applicheranno le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 361/2000. Dell' avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale e dell' eventuale successiva cancellazione, ne è data comunicazione, alla Prefettura o alla Regione/Provincia autonoma competente, entro 15 giorni da parte dell' ufficio competente di cui all' articolo 45 del Codice del Terzo Settore. In tale contesto, seppur la soluzione sembra essere stata assunta quale male minore, restano comunque aperti numerosi dubbi. A parere di chi scrive, nemmeno tale strada sembra, infatti, essere esente da critiche e dubbi applicativi, generando, in concreto, diversi interrogativi. Cosa avverrà, ad esempio, nel caso in cui l' ente che 'sia trasmigrato' alla personalità giuridica ai sensi dell' articolo 22 del Codice, chieda di conformare il proprio 'patrimonio minimo' a quanto previsto nel Codice (cfr. art. 22, co. 4) oppure nel caso in cui l' ETS, pur restando tale la sua qualifica, incorra in una causa di perdita della personalità giuridica, ad es. ai sensi del comma 5 dell' articolo 22. Questi ed altri dubbi dovranno certamente trovare soluzione in qualche atto regolamentare, onde evitare pericolose soluzioni di stallo. La modifica all' articolo 28 (che vede la sostituzione del termine 'direttori' con 'direttori generali') in tema di responsabilità nei confronti dell' ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, si è resa necessaria per rendere

sintonica la formulazione della disposizione con quanto previsto nel richiamato articolo 2396 del codice civile al quale essa rinvia. Il comma 6 dell' articolo 30 sull' organo di controllo viene, invece, arricchito di un nuovo paragrafo il quale dispone che, fermo restando il controllo contabile previsto dal medesimo articolo, tale organo possa inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all' articolo 31, comma 1, anche la revisione legale dei conti, a patto che esso sia costituito per intero da revisori legali iscritti nell' apposito registro ministeriale. Agli articoli 32 e 35, rispettivamente per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale, viene introdotta una specifica regolamentazione legata all' obbligo, contenuto nel primo comma di tali articoli, che impone la costituzione di tali tipologie di enti con un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale (l' obbligo riguarda le sole OdV ed APS costituite dopo il 3 agosto). Il novello comma dispone che, ove successivamente alla costituzione il numero degli associati divenga inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso dovrà essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dell' ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che lo stesso non abbia formulato la richiesta di iscrizione in un' altra sezione del medesimo, avendone ovviamente i requisiti. L' articolo 59, comma I, viene modificato elevando di complessive quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo Settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti medesimi, ed introducendo anche un rappresentante designato dall' associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti. L' articolo 72 comma 3 viene integrato con la previsione che l' atto annuale di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, sia preceduto dall' acquisizione dell' intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La relazione al decreto precisa che, pur non avendo il fondo in parola la natura di un fondo da ripartire, in quanto destinato al sostegno degli enti del Terzo Settore, tuttavia le attività di interesse generale con esso finanziabili afferiscono ad una pluralità di ambiti di competenza non solo esclusiva statale ma anche di carattere concorrente. La modifica operata è coerente, pertanto, con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che richiede il rispetto del principio della leale collaborazione, ove non possa ravvisarsi una competenza prevalente. L' articolo 77 (titoli di solidarietà), nella versione emendata, era stato fermamente criticato dal Consiglio di Stato, che ne aveva evidenziato la portata del tutto innovativa con uno spostamento della linea di confine tra gli enti settoriali che, ad oggi, figuravano meritevoli di fruire di forme di ausilio alla loro esistenza e funzione, anche dal punto di vista tributario, in ragione della non commercialità delle loro attività (individuati nel Codice come gli 'ETS non commerciali'), e quelli che invece, sempre ad oggi, non ne godevano, proprio in ragione della natura o componente commerciale della loro attività (individuati nel Codice come gli' ETS commerciali'). Proprio in ragione di tale critica, pertanto, la disposizione è stata epurata delle parti criticate dai Giudici mantenendo solo talune precisazioni procedurali nei commi 4 e 14. Anche l' articolo 78 contiene solo modifiche di forma richieste dal necessario adeguamento ad altre disposizioni di

legge (Legge di bilancio 2018). In relazione al Titolo X (Regime fiscale degli ETS) ed alle variazioni in esso inserite (in particolare per gli articoli 79, 80, 83 e 89) è opportuno ricordare che le novità attese, e contenute nella bozza del decreto correttivo, sono cadute sotto il falciante Parere del Consiglio di Stato. I Giudici hanno espresso seri dubbi sul fatto che gli interventi correttivi proposti potessero definirsi in linea con gli stretti confini del semplice adeguamento migliorativo tecnico/ giuridico di un testo di delega legislativa connotandosi, piuttosto, quale nuova ed autonoma scelta, primariamente politica. Gli ampi dubbi espressi dai Giudici sul fatto che tali interventi potessero essere legittimamente annoverati come di mera 'integrazione e correzione' del decreto legislativo in vigore hanno consigliato, pertanto, di procedere all' eliminazione di quasi tutti gli interventi di rilievo in tale direzione. continua a pagina 7.